

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore di tipo:

AUTOVETTURE

Mod.PD-FI-2PVPRCA - Ed. 08/2011

PADANA VEICOLO PROTETTO

Il presente fascicolo informativo (valido esclusivamente per veicoli acquistati presso concessionari affiliati a CARMAX s.r.l.), **contiene:**

- **Nota informativa**
- **Condizioni di assicurazione**

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa

Nota Informativa per contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore di tipo:

AUTOVETTURE

Mod.PD35NIPVPRCA002 - aggiornato al 01.08.2011

PADANA VEICOLO PROTETTO

(Nota informativa valida esclusivamente per veicoli acquistati presso concessionari affiliati a CARMAX s.r.l.)

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

E' possibile richiedere presso i Concessionari affiliati a Carmax s.r.l. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla forma di tariffa prevista da Padana Assicurazioni.

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore di tipo autovetture (e fuoristrada) del prodotto PADANA VEICOLO PROTETTO, **valido esclusivamente per veicoli acquistati presso concessionari affiliati a Carmax s.r.l.**

La nota informativa si articola in quattro sezioni: informazioni relative all'impresa di assicurazione, informazioni relative al contratto, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, glossario.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Padana Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d'ordine 031;
- b) sede legale sita in Italia, via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano;
- c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet www.padanaassicurazioni.it, posta elettronica infoclienti@padanaassicurazioni.it;
- d) impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successive autorizzazioni, iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2010) indicano che Padana Assicurazioni ha un patrimonio netto di 36,8 milioni di euro, di cui 15,6 milioni di euro rappresentano il capitale sociale e 21,2 milioni di euro rappresentano il totale delle riserve patrimoniali e l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 3,9; si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

L'unica forma di tariffa assicurabile è FRANCHIGIA che prevede, così come indicato all'art. 21 delle condizioni di assicurazione, una franchigia fissa ed assoluta, nell'ammontare precisato nel contratto, per ogni sinistro.

Padana Assicurazioni assicura, così come indicato all'art.14 delle condizioni di assicurazione, in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e del suo regolamento di esecuzione, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

AVVERTENZA: l'assicurazione non è operante (esclusioni) nei casi indicati all'art.15 delle condizioni di assicurazione, tra i quali si segnala in particolare il caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; inoltre se alle scadenze convenute il Contraente non paga il premio dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio, così come indicato all'art.3 delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: nei casi previsti dall'art.15 delle condizioni di assicurazione (esclusioni) e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 del D.Lgs n. 209/2005, Padana Assicurazioni esercita nei confronti dell'Assicurato diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma e pertanto l'Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni le somme pagate al terzo danneggiato.

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, Padana Assicurazioni limita la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Assicurato al 10% del danno con il massimo di euro 500,00; ad esempio, se l'importo pagato al terzo danneggiato è inferiore a euro 4.999,99, il Conducente/Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni il 10% dell'importo pagato, mentre se l'importo pagato al terzo danneggiato è superiore a euro 4.999,99, il Conducente/Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni sempre e comunque euro 500,00.

Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'estensione di garanzia "Autovetture ad uso privato - guida esclusiva", in caso di sinistro e qualora il veicolo assicurato sia guidato da persona diversa dal Contraente, Padana Assicurazioni limita il diritto di rivalsa fino ad un massimo di euro 3.000,00; ad esempio, se l'importo pagato al terzo danneggiato è inferiore a euro 2.999,99, il Contraente deve rimborsare a Padana Assicurazioni tutto l'importo pagato, mentre se l'importo pagato al terzo danneggiato è superiore a euro 2.999,99, il Contraente deve rimborsare a Padana Assicurazioni sempre e comunque euro 3.000,00.

AVVERTENZA: poiché la forma di tariffa è FRANCHIGIA, il Contraente o l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia indicata nel contratto; ad esempio in caso di risarcimento a terzi di euro 1.000,00 e franchigia di euro 250,00, il Contraente o l'Assicurato devono rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo di euro 250,00, mentre in caso di risarcimento a terzi di euro 100,00 e franchigia di euro 250,00, il Contraente o l'Assicurato devono rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo di euro 100,00.

Nel caso previsto dall'estensione di garanzia "Responsabilità civile da incendio" di cui all'art.16 delle condizioni di assicurazione, Padana Assicurazioni garantisce l'Assicurato, con il limite di euro 250.000,00 per sinistro, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione; ad esempio, se l'importo pagato al terzo danneggiato è inferiore a euro 250.000,01, l'Assicurato non deve rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo pagato, mentre se l'importo pagato al terzo danneggiato è superiore a euro 250.000,00, l'Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni la differenza tra l'importo pagato ed euro 250.000,00. Resta inteso che, poiché la forma di tariffa è FRANCHIGIA, il Contraente o l'Assicurato devono rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo della franchigia indicata nel contratto.

AVVERTENZA: il contratto, così come indicato all'art.4 delle condizioni di assicurazione, può prevedere due diverse forme di durata:

1)Durata annuale: in assenza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata o telefax o a mano almeno quindici giorni prima della data di scadenza del contratto, lo stesso si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile. All'atto del rinnovo, Padana Assicurazioni, così come indicato all'art.5 delle condizioni di assicurazione, ha facoltà di modificare le condizioni di premio precedentemente pattuite; in tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l'ammontare del nuovo premio, con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'agenzia cui è assegnato il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza.

Il Contraente, dopo averne preso visione:

- può accettare le nuove condizioni di premio ed in tal caso il contratto è rinnovato;
- ha facoltà di rifiutare tali nuove condizioni di premio comunicandone l'intenzione a Padana Assicurazioni entro la data di scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di scadenza;
- ha facoltà di comunicare a Padana Assicurazioni la non accettazione del nuovo premio nel corso dei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione;
- qualora il Contraente non prenda contatto con Padana Assicurazioni e non comunichi la propria intenzione di accettare o di rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza a condizione che, in caso di sinistro, al momento dello stesso, il rischio non sia coperto da altra Società assicuratrice e trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

2)Durata poliennale: il contratto cessa alla scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

3.1. Estensioni della copertura

Il contratto prevede le molteplici estensioni di garanzia indicate all'art.16 delle condizioni di assicurazione; si distinguono in "estensioni di garanzia sempre operanti" e concesse gratuitamente per tutti i contratti anche se non espressamente richiamate in polizza ed **"estensioni di garanzia valide soltanto se espressamente richiamate in polizza"** che prevedono l'applicazione di un sovrappremio.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

I soggetti esclusi dalla garanzia che non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto sono, così come indicato all'art.14 delle condizioni di assicurazione, il conducente del veicolo assicurato responsabile del sinistro e limitatamente ai danni a cose, i soggetti di seguito indicati: 1)Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2)il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento; 3)ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall'art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

AVVERTENZA: Il contratto è nullo, così come previsto dall'art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

6. Premi

Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Padana Assicurazioni all'Intermediario. Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale e, per contratti con durata poliennale, in unica soluzione. I mezzi di pagamento consentiti da Padana Assicurazioni sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante e RID, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. **Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con Padana Assicurazioni.**

AVVERTENZA: il Contraente, in caso di cessazione del rischio come indicato all'art.9 delle condizioni di assicurazione, ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di garanzia residuo.

7. Informativa in corso di contratto

Così come indicato all'art.5 delle condizioni di assicurazione, **esclusivamente per contratti di durata annuale**, all'atto del rinnovo, Padana Assicurazioni ha facoltà di modificare le condizioni di premio precedentemente pattuite; in tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l'ammontare del nuovo premio, con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'agenzia cui è assegnato il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza.

Padana Assicurazioni ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Padana Assicurazioni comunica per iscritto al Contraente eventuali modifiche normative del Fascicolo informativo, mentre eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono pubblicati sul sito internet www.padanaassicurazioni.it.

8. Attestazione sullo stato di rischio

Padana Assicurazioni trasmette al Contraente, così come indicato all'art.20 delle condizioni di assicurazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione di rischio, valida per tutta l'Unione Europea. Inoltre, su richiesta del Contraente, Padana Assicurazioni trasmette allo stesso, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni di contratto e riferita all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso. Tale attestazione di rischio viene inviata anche qualora il contratto sia stato risolto a seguito di una delle seguenti circostanze - esportazione definitiva, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - e il periodo di osservazione risulti concluso. Il Contraente/Assicurato, che alla scadenza del contratto intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, deve consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione di rischio valida.

9. Recesso

Tenuto conto di quanto indicato al punto "7.Informativa in corso di contratto", il contratto, così come indicato all'art.4 delle condizioni di assicurazione, **può prevedere due diverse forme di durata e quindi di recesso:**

1)Durata annuale: in assenza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata o telefax o a mano almeno quindici giorni prima della data di scadenza del contratto, lo stesso si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile. All'atto del rinnovo, Padana Assicurazioni, così come indicato all'art.5 delle condizioni di assicurazione, ha facoltà di modificare le condizioni di premio precedentemente pattuite; in tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l'ammontare del nuovo premio, con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'agenzia cui è assegnato il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza.

Il Contraente, dopo averne preso visione:

- può accettare le nuove condizioni di premio ed in tal caso il contratto è rinnovato;
- ha facoltà di rifiutare tali nuove condizioni di premio comunicandone l'intenzione a Padana Assicurazioni entro la data di scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di scadenza;
- ha facoltà di comunicare a Padana Assicurazioni la non accettazione del nuovo premio nel corso dei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione;
- qualora il Contraente non prenda contatto con Padana Assicurazioni e non comunichi la propria intenzione di accettare o di rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza a condizione che, in caso di sinistro, al momento dello stesso, il rischio non sia coperto da altra Società assicuratrice e trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

2)Durata poliennale: il contratto cessa alla scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Inoltre il Contraente può recedere dal contratto nei casi previsti dall'art.9 delle condizioni di assicurazione, in caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione/demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell'assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile). Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli a motore si prescrive in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.

11. Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l'imposizione, sul premio imponibile, dell'aliquota d'imposta del 12,5% (salvo quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs n.68 del 6/5/2011) e del

contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10,5%, così come disposto dalla normativa vigente. **Tale normativa prevede altresì che in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte ed il contributo di cui sopra non vengano rimborsate allo stesso.**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

Come indicato all'art.17 delle condizioni di assicurazione, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art.149 del D.Lgs. n. 209/2005, il danneggiato può formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore conformemente al fac-simile di domanda risarcitoria messo a disposizione da Padana Assicurazioni.

Per i sinistri cui non sia applicabile la suindicata procedura di risarcimento diretto, il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile; a tal fine può avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 45/1981. All'atto della sottoscrizione ed in occasione del rinnovo annuale del contratto, Padana Assicurazioni consegna all'Assicurato il fac-simile di domanda risarcitoria.

Sul sito *internet* di Padana Assicurazioni è disponibile l'elenco aggiornato dei competenti centri di liquidazione sinistri, con indicazione dei relativi recapiti, area di competenza e giorni ed orari di ricevimento.

AVVERTENZA: in caso di sinistro, deve essere prontamente informata Padana Assicurazioni, mediante denuncia da presentare entro tre giorni da quello in cui si è verificato; è facoltà dell'Assicurato inviare a Padana Assicurazioni una lettera di richiesta di risarcimento danni che deve contenere tutte le notizie ed i documenti descritti dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e cioè: per il danno al veicolo, il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) o la descrizione delle modalità di accadimento del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi ed i giorni, il luogo e l'ora in cui il veicolo è disponibile per la perizia; per le lesioni, l'età del leso, i certificati medici attestanti le lesioni subite, l'attività svolta, il reddito, il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché la dichiarazione di avere o meno diritto alle prestazioni di enti sociali; in caso di sinistro mortale, lo stato di famiglia della vittima. Se questi documenti non sono allegati alla lettera di richiesta di risarcimento danni, Padana Assicurazioni entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta lettera provvede a richiederli.

Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa, oppure di tutta la documentazione di cui sopra se richiesta, Padana Assicurazioni comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti:

- per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: trenta giorni;
- per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'Assicurato: sessanta giorni;
- per lesioni: novanta giorni.

Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione.

Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.

Nel caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, se la liquidazione avviene nei termini di cui sopra, non sono dovuti onorari per eventuale intervento di legali (art. 9 Il comma D.P.R. n. 254/2006).

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it).

13. Incidenti stradali con controparti estere

Un incidente stradale con controparti estere può avvenire all'estero oppure in Italia.

- Se il sinistro avviene in uno dei paesi aderenti al sistema Carta Verde con un veicolo straniero assicurato in uno dei paesi della UE oltre Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ai sensi della IV Direttiva Auto 2000/26/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190/2003 ed aggiornata dalla V Direttiva 2005/14/CE attuata in Italia con il D.Lgs. n.198/07 e delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento dei danni subiti al rappresentante, chiamato mandatario, nominato in Italia dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Per conoscere i riferimenti della Compagnia estera responsabile e del mandatario è necessario inviare una richiesta al Centro Informazioni dell'Isvap (Via del Quirinale 21- 00187 Roma - www.centroinformazioni@isvap.it) indicando tutti gli elementi utili per risalire ai soggetti interessati (es. data e luogo del sinistro, estremi dei veicoli e conducenti coinvolti: targa, impresa di assicurazione del veicolo della controparte, responsabilità del sinistro, nazionalità). Sarà quindi compito dell'Isvap rispondere all'interessato, indicando il nome del mandatario a cui ci si dovrà rivolgere per la gestione e liquidazione del sinistro.
- Se invece il sinistro con controparte estera avviene in Italia, ai sensi dell'art. 125 comma 5 bis della V Direttiva 2005/14/CE, nonché degli artt. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005 è necessario formalizzare la richiesta di risarcimento danni con una raccomandata A/R all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 - 20145 Milano - fornendo allo stesso il maggior numero di informazioni (data e luogo dell'evento, targhe coinvolte, dinamica, nome della Compagnia del responsabile, marca e modello dei veicoli, eventuali autorità intervenute e testimoni) per rendere più celere ed agevole l'individuazione della Compagnia del Responsabile e l'eventuale suo corrispondente in Italia. L'UCI inoltrerà la documentazione ricevuta al corrispondente della Compagnia straniera, che dovrà gestire e definire il sinistro entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.

Facoltà non prevista in quanto la forma di tariffa FRANCHIGIA non prevede aumenti o diminuzioni di premio in presenza o in assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I Contraenti, gli Assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accedere agli atti di Padana Assicurazioni, a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta alla Direzione di Padana Assicurazioni ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio di Padana Assicurazioni diverso dai precedenti è trasmessa immediatamente all'ufficio competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire a Padana Assicurazioni l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.

Padana Assicurazioni, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti,

mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.

Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 209/2005, l'Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell'Assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestoria, dandone contestuale informazione al richiedente. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestoria della richiesta di accesso. Nei confronti dell'impresa gestoria si applicano le disposizioni di cui sopra.

16. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, devono essere inoltrati per iscritto a Padana Assicurazioni presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Fax 02 5351794 - reclami@padanaassicurazioni.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:

- per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (ovvero indirizzandoli direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

D. GLOSSARIO

17. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo

Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la garanzia R.C.A.;

Assicurazione obbligatoria: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 7 Settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni private);

Concessionario Carmax: il concessionario per la vendita di veicoli affiliato a Carmax s.r.l.;

Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta da Padana Assicurazioni in caso di sinistro;

Legge: il codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs n.209 del 7 Settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Padana Assicurazioni, calcolato sulla base della tariffa vigente per ciascuna garanzia;

Regolamento: il regolamento di esecuzione della Legge e successive modifiche e integrazioni;

Risarcimento: la somma dovuta da Padana Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Risarcimento diretto: la somma dovuta da Padana Assicurazioni all'Assicurato in caso di sinistro di cui all'art. 149 della Legge;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Tariffa: la tariffa di Padana Assicurazioni per ciascuna garanzia prestata, in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Padana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa

Padana Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Dott. Sandro Scapellato



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

valide dalle ore 24:00 del 01 Dicembre 2010

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore di tipo:

AUTOVETTURE

Mod.PD35CPVPRCA001 - aggiornato al 01.12.2010

PADANA VEICOLO PROTETTO

(Condizioni di assicurazione valide esclusivamente per veicoli acquistati presso concessionari affiliati a CARMAX s.r.l.)

Il testo delle presenti “Condizioni di assicurazione” è conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano, con atto in data 11/11/2010 n. 7440/3945 del suo repertorio. Le “Condizioni di assicurazione”, unitamente alla relativa “nota informativa”, costituiscono un unico fascicolo informativo del contratto di assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La stipulazione dei contratti regolati dalle presenti condizioni di assicurazione è riservata esclusivamente ai proprietari di veicoli (autovetture ad uso privato e fuoristrada) acquistati da Concessionari affiliati a CARMAX s.r.l. - Viale Cesare Pavese 305 - 00144 Roma RM - telefono n. 0039 06 39916054 - Fax n. 0039 06 83391990.

Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Padana Assicurazioni di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Padana Assicurazioni possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, Padana Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa come previsto all'art. "ESCLUSIONI E RIVALSA" delle Condizioni particolari R.C.Auto.

Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE -

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Padana Assicurazioni detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma Codice Civile, Padana Assicurazioni risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Padana Assicurazioni, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO -

Il premio deve essere pagato alla consegna ed alla firma della polizza. Il pagamento deve essere eseguito, preferibilmente in forma diversa dal denaro contante, presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio (ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile).

Art. 4 - DURATA -TERMINE - RINNOVO DEL CONTRATTO -

Sono previste due differenti forme di durata:

- a) Durata annuale (periodo minimo 365 giorni e massimo 729/730 giorni in caso di anno bisestile compreso): in assenza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata o telefax o a mano almeno 15 giorni prima della data di scadenza del contratto, lo stesso si rinnova tacitamente.** In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile;
- b) Durata poliennale (periodo minimo 730 giorni): il contratto cessa alla scadenza indicata in polizza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.**

Art. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO -

Esclusivamente per i contratti di durata annuale di cui al comma a) dell'articolo precedente, all'atto del rinnovo, Padana Assicurazioni ha facoltà di modificare le condizioni di premio precedentemente pattuite; in tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l'ammontare del nuovo premio, con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente, saranno disponibili presso l'agenzia cui è assegnato il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza. Il Contraente, dopo averne preso visione:

- può accettare le nuove condizioni di premio ed in tal caso il contratto è rinnovato;
- ha facoltà di rifiutare tali nuove condizioni di premio comunicandone l'intenzione a Padana Assicurazioni entro la data di scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di scadenza;
- ha facoltà di comunicare a Padana Assicurazioni la non accettazione del nuovo premio nel corso dei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione;
- qualora il Contraente non prenda contatto con Padana Assicurazioni e non comunichi la propria intenzione di accettare o di rifiutare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza a condizione che, in caso di sinistro, al momento dello stesso, il rischio non sia coperto da altra Società assicuratrice e trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Resta inteso che il ritiro del certificato e del contrassegno di assicurazione rilasciati da Padana Assicurazioni dopo il pagamento del premio significa accettazione delle nuove condizioni di premio da parte del Contraente.

Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO -

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario Assicurato, lo stesso e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione a Padana Assicurazioni del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.

Art. 7 - VINCOLO PER VEICOLI ACQUISTATI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO -

Qualora il veicolo assicurato sia stato acquistato ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio e nel contratto sia espressamente richiamata tale ipotesi, il contratto si intende vincolato sino alla scadenza a favore dell'Ente finanziatore (vincolataria) indicato in polizza; in tal caso Padana Assicurazioni si obbliga a:

- a) non consentire alcuna variazione contrattuale (sostituzione e/o cessazione del contratto e/o sospensione per furto) se non con il consenso della vincolataria;
- b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'/ALIENAZIONE DEL VEICOLO -

Nei casi di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Padana Assicurazioni fornendo idonea documentazione e restituendo contrassegno, certificato ed eventuale carta verde del veicolo alienato. Nei predetti casi il Contraente ha a disposizione le seguenti opzioni alternative:

a) sostituzione di polizza

Qualora il Contraente chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo della stessa tipologia di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, si procede alla sostituzione del veicolo assicurato mantenendo la medesima scadenza contrattuale. In caso di variazione di premio, si procede al relativo conguaglio.

b) cessazione di rischio

Qualora il Contraente non si sia avvalso della facoltà prevista al comma precedente, può comunque richiedere la cessazione di rischio di cui al successivo art. CESSAZIONE DEL RISCHIO.

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Viceversa, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da unico intestatario ad una pluralità di intestatari, sussiste in capo soltanto al nuovo contestatario, che era anche il precedente unico intestatario, il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Qualora il veicolo risulti assicurato anche alle condizioni previste dal Fascicolo Informativo Mod.PD-FI-1PVPCVT, resta inteso che in caso di distruzione/demolizione del veicolo assicurato a seguito di danno totale indennizzabile ai sensi dei Pacchetti 1 e 2, non si procede come indicato ai commi a) e b); in tal caso Padana Assicurazioni provvede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari all'ipotetica data di "decorrenza annuale" successiva al sinistro e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto per ciascun giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Art. 9 - CESSAZIONE DEL RISCHIO -

Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Padana Assicurazioni restituendo il contrassegno, il certificato e l'eventuale carta verde e in aggiunta:

- a) *in caso di vendita*: atto notarile di vendita;
- b) *in caso di consegna in conto vendita*: relativa documentazione probatoria che dimostri l'avvenuta consegna del veicolo;
- c) *in caso di distruzione/demolizione*: certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno dei centri di raccolta autorizzati;
- d) *esportazione definitiva*: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa;
- e) *cessazione della circolazione*: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa.

Padana Assicurazioni, al momento della consegna dei documenti sopraindicati provvede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza dalla data di consegna dei predetti documenti e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, Padana Assicurazioni, su richiesta del Contraente, trasmette allo stesso l'attestazione di rischio.

Qualora il veicolo risulti assicurato anche alle condizioni previste dal Fascicolo Informativo Mod.PD-FI-1PVPCVT, resta inteso che in caso di distruzione/demolizione del veicolo assicurato a seguito di danno totale indennizzabile ai sensi dei Pacchetti 1 e 2, non si procede come indicato ai commi a) e b); in tal caso Padana Assicurazioni provvede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari all'ipotetica data di "decorrenza annuale" successiva al sinistro e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto per ciascun giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Art. 10 - FURTO TOTALE - GESTIONE DEL CONTRATTO -

In caso di furto totale del veicolo, il Contraente deve darne notizia a Padana Assicurazioni fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.

Il contratto è sospeso a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto sopra indicata e Padana Assicurazioni procede all' emissione di appendice di sospensione; al momento della sospensione il contratto deve prevedere almeno un ulteriore giorno di copertura; il premio pagato e non goduto sarà riconosciuto al Contraente al momento della riattivazione del contratto. **La durata della sospensione non può essere superiore a 730 giorni; qualora il contratto non venga riattivato entro tale termine o qualora il Contraente richieda la cessazione dello stesso successivamente alla data di emissione dell'appendice di sospensione, Padana Assicurazioni procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari alla data di sospensione e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte.** La riattivazione del contratto, purché Contraente, Assicurato e tipologia del veicolo rimangano inalterati oppure all'Assicurato originario subentri il coniuge in comunione dei beni, deve essere fatta prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio di polizza, calcolato in base alle tariffe in vigore al momento della riattivazione, si conteggia, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto al momento della sospensione. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende dal momento della riattivazione della stessa.

Art. 11 - FORO COMPETENTE -

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 12 - IMPOSTE E TASSE -

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione, contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) compreso, sono a carico del Contraente e in caso di conguaglio per sostituzione o di appendice di cessazione del contratto, **non vengono rimborsati**.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE -

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO - PACCHETTO 3

Art. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -

Padana Assicurazioni assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del veicolo assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, i soggetti sottoindicati:

- 1. Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;**
- 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;**
- 3. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.**

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali. Padana Assicurazioni inoltre assicura, sulla base del successivo art. **ESTENSIONI DI GARANZIA**, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "estensioni di garanzia".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Art. 15 - ESCLUSIONI E RIVALSA -

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;**
- g) nei casi previsti dall'art. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO;**
- h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali.**

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Padana Assicurazioni eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, Padana Assicurazioni limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di euro 500,00.

Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'estensione di garanzia "Autovetture ad uso privato - guida esclusiva", in caso di sinistro e qualora il veicolo assicurato sia guidato da persona diversa dal Contraente, Padana Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di euro 3.000,00.

Art. 16 - ESTENSIONI DI GARANZIA -

Le seguenti estensioni sono sempre operanti.

A) - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA -

Fatta eccezione per contratti stipulati ai sensi dell'estensione di garanzia "Autoveature ad uso privato - guida esclusiva", a parziale deroga dell'art. ESCLUSIONI E RIVALSA, Padana Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing) nei casi sottoindicati:

1) Guida con patente idonea, ma scaduta

Quando il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro 90 giorni dalla data del sinistro, Padana Assicurazioni sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

2) Guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità

Quando il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole entrambi gli esami teorici e pratici di idoneità presso l'ufficio della direzione provinciale della M.C.T.C. e che risulti in attesa del rilascio materiale del documento da parte della prefettura. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rilasciata, Padana Assicurazioni sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

3) Fatto di figli minori

Nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone.

4) Veicoli in uso a persone diverse dal proprietario/locatario

Quando il veicolo indicato in polizza è concesso in uso, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi predetti, Padana Assicurazioni, ai sensi dell'art. ESCLUSIONI E RIVALSA, eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.

Padana Assicurazioni, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario.

C) - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI -

La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.

D) - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO -

Padana Assicurazioni garantisce l'Assicurato, con il limite di euro 250.000,00 per sinistro, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:

- 1. del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di veicolo in leasing;**
- 2. del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del Conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
- 3. ove l'Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.**

Sono altresì esclusi tutti i danni:

- conseguenti a fatti di terzi;
- causati da cose trasportate sul veicolo;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Le seguenti estensioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza.

I) - VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE -

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente e si applica una riduzione di premio pari al 50%.

L) - AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE -

Quando sia dichiarato in polizza che il veicolo assicurato traina rimorchi identificati con targa propria (roulotte, carrello tenda e simili) si applica un aumento pari al 5% del premio del veicolo.

N) - RISCHI NON CONTEMPLATI IN TARIFFA -

Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa di Padana Assicurazioni, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione.

P) - AUTOVETTURE AD USO PRIVATO - GUIDA ESCLUSIVA -

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo assicurato viene guidato esclusivamente dal Contraente medesimo, il quale deve essere altresì l'unico ed esclusivo proprietario del veicolo assicurato. Se il Contraente dichiara la guida esclusiva:

- per un solo veicolo assicurato: si applica una riduzione di premio pari al 5%;
- per due o più veicoli assicurati: si applica una riduzione di premio pari al 20%.

Nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, in caso di sinistro Padana Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di euro 3.000,00; Padana Assicurazioni rinuncia alla rivalsa soltanto in caso di sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, sempreché il fatto sia stato denunciato alle autorità competenti.

Art. 17 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI -

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Il tardivo inoltro della denuncia pregiudica la possibilità di attivare la procedura di risarcimento diretto. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Padana Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE -

Padana Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Nei medesimi limiti di cui sopra ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

Padana Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 19 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ -

In caso di nuovo contratto, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 20 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO -

20A) - OBBLIGO DI RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE -

1. Padana Assicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione di rischio, valida per tutta l'Unione Europea. Inoltre, su richiesta del Contraente, Padana Assicurazioni rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 1826 giorni (5 anni) di contratto e riferita all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso;

2. L'attestazione di rischio viene inviata qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato;

3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione di rischio viene inviata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione;

4. Qualora il contratto sia stato risolto a seguito di una delle seguenti circostanze - esportazione definitiva, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - e il periodo di osservazione risulti concluso, Padana Assicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione.

20B) - RILASCIO DI DUPLICATI DELL'ATTESTAZIONE -

1. **In qualsiasi momento di vita del contratto e per qualsiasi ragione, su richiesta del Contraente, Padana Assicurazioni rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta e senza applicazione di costi, un duplicato dell'attestazione di rischio;**

2. Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, Padana Assicurazioni rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

3. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

20C) - CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE -

L'attestazione contiene:

a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;

b) il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica;

c) il numero di polizza;

d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato;

e) **la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto, vale a dire FRANCHIGIA;**

f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;

g) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale;

h) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente;

i) la firma dell'assicuratore.

Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. **Per responsabilità paritaria** si intende quando la stessa sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. **Per responsabilità minoritaria** si intendono tutti i casi non previsti dai due precedenti.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

20D) - CONSEGNA ALL'ASSICURATORE E VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE -

1. **All'atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il Contraente consegna l'attestazione di rischio;**

2. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce;

3. Qualora all'atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'assicuratore l'attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna l'assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del Contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto;

4. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o esportazione definitiva di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione di rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità;

5. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Viceversa, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da unico intestatario ad una pluralità di intestatari, sussiste in capo soltanto al nuovo cointestatario, che era anche il precedente unico intestatario, il diritto alla conservazione della classe di merito maturata;

6. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione di rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

Art. 21 - FORME DI TARIFFA - 21B) - FRANCHIGIA -

L'unica forma di tariffa prevista per i contratti regolati dalle presenti condizioni è la forma FRANCHIGIA, che prevede una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia, anche nel caso di responsabilità paritaria o minoritaria.

Padana Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Si precisa che il premio viene calcolato, sulla base delle NORME TARIFFARIE, anche tenendo conto della classe di conversione universale (CU) indicata nell'attestazione di rischio consegnata a Padana Assicurazioni alla stipulazione del contratto. Per attestazioni di rischio sfornite della classe di merito di conversione universale (CU), **l'individuazione della classe di conversione universale utile al calcolo del premio avviene in due fasi;** in primo luogo viene determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale in base alla seguente tabella:

anni senza sinistri	classe CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

In secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); **per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo così a determinare la classe di assegnazione CU per il calcolo del premio.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

INCIDENTE STRADALE

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'Assicurato ne deve dare pronta comunicazione a Padana Assicurazioni, inoltrando all'agenzia di competenza l'apposito modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l'eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.). Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:

- nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;
- targa, numero di polizza e compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti;
- numero e scadenza validità della patente dei conducenti;
- giorno, ora e luogo dell'incidente;
- descrizione dei danni riportati;
- luogo, data di nascita del conducente;
- residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;
- raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;
- segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente a Padana Assicurazioni utilizzando il modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla Legge per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, Padana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei danni.

Risarcimento ordinario

In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia nei confronti di Padana Assicurazioni, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso ISVAP (www.isvap.it).

Risarcimento al trasportato

Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI

In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:

- **in caso di veicolo non identificato** i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), **con applicazione di una franchigia di euro 500,00;**
- **in caso di veicolo non assicurato**, sia i danni alle cose che alle persone.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP SpA – Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it).

SINISTRO CON VEICOLI STRANIERI

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso ISVAP (www.isvap.it).

Sinistro avvenuto in Italia

E' necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI (Bureau Italiano, ente domiciliario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inerente all'entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito www.ucimi.it.

Sinistro avvenuto all'estero

Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;

per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: ISVAP-Centro Informazioni - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma fax: 06.42133730 - centroinformazioni@isvap.it, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato

Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro 60 giorni dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP SpA – Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

Altri casi

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purchè il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde (esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

Padana Assicurazioni S.p.A

Via Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel 02 5351.1 Fax 02 5351.829

Internet: www.padanaassicurazioni.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano Cod. Fisc. 02446390581- R.E.A. n. 865966

Partita I.V.A. 07530080154

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Società con Unico Socio

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20 giugno 1986

(G.U. del 28/6/1986 n. 148) e successive autorizzazioni